

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Tributi comunali in scadenza: nessuna sospensione prevista per ora

L'articolo 67 del Dl 18/2020 sospende l'attività di accertamento e la riscossione coattiva, ma non prevede nulla per i versamenti che scadono in questo periodo, come l'imposta sulla pubblicità e l'avviso bonario della Tari. Incertezze diffuse anche sul fronte contenzioso: per il tributario meglio attenersi a quanto previsto dall'articolo 83. In attesa di risposte rapide.

Nessuna sospensione per i tributi comunali in scadenza a marzo e incertezze diffuse per il contenzioso tributario. L'articolo 67 del Dl 18/2020 dispone, laconicamente, che «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Il decreto «Cura Italia» non comprende le scadenze di marzo. È pacifico che è sospesa l'attività di accertamento, come pure la riscossione coattiva (articolo 68), tant'è che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza si richiama l'articolo 12 del Dlgs 159/2015, norma che prevede che i termini scadenti entro il 31 dicembre dell'anno di sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Nulla è previsto per i versamenti scadenti in questo periodo. Così ad esempio l'imposta di pubblicità che scade il 31 marzo è sospesa? L'avviso bonario Tari è sospeso? La risposta pare essere negativa.

Certo si potrebbe ritenere che tra le attività “di riscossione” siano compresi anche i versamenti spontanei dei tributi comunali, ma in un campo così delicato la chiarezza è un requisito imprescindibile. Senza considerare che in caso di sospensione dei versamenti è anche individuato il termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi, così come previsto, ad esempio nell'articolo 68, ma di tale termine nell'articolo 67 non c'è traccia.

Certo, per i propri tributi i Comuni possono disporre il differimento, ma questa è materia regolamentare e non di giunta, salvo che i regolamenti abbiano delegato il potere alla giunta. Ma come si fa a convocare oggi un consiglio comunale per differire l'imposta di pubblicità in scadenza a fine marzo o per sospendere il pagamento dell'avviso Tari già inviato ed in scadenza dopo l'8 marzo? È evidente che in base alla situazione emergenziale ci sono tutti gli estremi per non applicare le sanzioni in caso di tardivo versamento.

Le incertezze sul contenzioso

La cattiva formulazione dell'articolo 67 va anche oltre. Cosa si intende per attività di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori? Che sono sospesi i termini per appellare da parte del Comune, ma non quelli dei contribuenti? Qual è l'attività di contenzioso diversa da quella disciplinata dalle norme sul processo tributario, che trovano specifiche deroghe nel successivo articolo 83? Qual è la data da prendere a riferimento per la sospensione, il 31 maggio previsto dall'articolo 67 o il 15 aprile previsto dall'articolo 83?

Troppe domande a cui fornire una risposta e in questa situazione occorre essere prudenti, il che vuol dire seguire, per quanto attiene al contenzioso tributario, le disposizioni contenute nell'articolo 83, anche considerando l'infelice formulazione del comma 21, che rende applicabili le disposizioni dettate anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie, ma «in quanto compatibili».

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Non c'è che da sperare in una rapida conversione in legge e in una rapida risposta agli interrogativi evidenziati, che rappresentano solo una parte di quelli che affliggono gli operatori comunali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

MC SYSTEM STUDIO

Rag. Lara Castelli
Rag. Roberto Galeotti
•